

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

Ordinanza n. 23/TFN-SD 2020/2021
Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021
Reg. Prot. 132/TFN-SD

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

cons. Nicola Durante – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 10 giugno 2021,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Luca Fadda, Elena Ionel, Francesco Agus, Antonio Buonincontri, Bruno Bevilacqua, Domenico Lamorgese, Salvatore Canu, Gennaro Coppola, Giuseppe Bertolino, Alfonso Leta, Nicola Milillo, Massimo Cascio Gioia, Luciano Sciacqua, Antonio Calovi, Remo Arnaudi, Daniele Andriola e delle società Lecco Calcio a 5, SSD Città di Sestu, ASD Lausdomini C5 2014, SSDARL Ternana Calc. Femm., Virtus Rutigliano, ASD Ossi C5 San Bartolomeo, ASD Academy Futsal Marigliano, ASD Real Parco C5, ASD Vittoria, Pol. D. Sammichele, SSDARL Catania FC Librino C. A 5, ASD Futsal Bisceglie 1990, GA Bubi Merano, ASD Roma Futsal (già ASD Club Roma Futsal) e Olympique Ostuni,
la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

1. rilevato che la notifica di convocazione udienza nei confronti di ASD Lausdomini C5 2014 risulta consegnata in data antecedente rispetto alla data di consegna del deferimento;
2. rilevato che, quanto ai seguenti deferiti, tra la data di ricezione dell'avviso di udienza e l'udienza medesima intercorre un termine inferiore a quello di cui all'art. 85, comma 2, CGS – FIGC:
Antonio Buonincontri, Gennaro Coppola, Giuseppe Bertolino, Alfonso Leta, Luciano Sciacqua, Daniele Andriola, ASD Academy Futsal Marigliano, ASD Vittoria, ASD Futsal Bisceglie 1990 e Olympique Ostuni;
3. rilevato che, quanto alla ASD Real Parco C5, il vizio di cui all'art. 85, comma 2, CGS – FIGC deve ritenersi sanato dalla comparizione in udienza del suo legale rappresentante;
4. rilevato che quanto alle posizioni dei deferiti Bruno Bevilacqua, Massimo Cascio Gioia, SSDARL Ternana Calc. Femm. e SSDARL Catania FC Librino C. a 5, manca la prova della notifica del deferimento;

P.Q.M.

Ordina lo stralcio delle posizioni dei deferiti di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 ed il rinvio della trattazione dei rispettivi deferimenti alla riunione del 2 luglio 2021, ore 15.00, in modalità videoconferenza.

Ordina lo stralcio delle posizioni dei deferiti di cui al precedente punto n. 4 e la restituzione dei relativi atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
F.to cons. Nicola Durante

Depositato in data 10 giugno 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia